



All' allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013 dopo l' articolo 11 è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis

Conferenza di servizi semplificata

1. *Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita senza modifiche di natura edilizia, di ampliamento della superficie di vendita in misura non superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, nonché in caso di trasformazione di tipologia da grande struttura di vendita in forma di esercizio singolo a grande struttura di vendita in forma di grande centro o parco commerciale, come definiti, rispettivamente, dall' articolo 3, comma 1, lettera g), punti 1 e 2 della legge regionale, trova applicazione il modulo procedimentale della conferenza di servizi semplificata, come disciplinata dal presente articolo.*
2. *La conferenza è indetta dal responsabile del procedimento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione. A tal fine comunica alla Provincia, o alla Città Metropolitana di Venezia, e alla Regione:*
 - a) *l'istanza e la relativa documentazione ai sensi dell' articolo 7;*
 - b) *l'attestazione in ordine alla validità, ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere a) e b).*
3. *Ciascuna Amministrazione partecipante a titolo obbligatorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell' Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni; la richiesta di integrazioni determina la sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell' articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.*
4. *Ciascuna Amministrazione partecipante a titolo obbligatorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza o della completa documentazione in caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 3, esprime il parere di competenza. Il parere è formulato in termini di assenso o dissenso e indica, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.*



30a135ad



5. *La mancata comunicazione del parere entro il termine di cui al comma 4, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti previsti dal medesimo comma 4, equivalgono ad assenso senza condizioni.*
6. *Scaduto il termine di cui al comma 4 il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento di conferenza; provvede altresì al rilascio del provvedimento finale entro i successivi quindici giorni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 in materia di onere per la sostenibilità territoriale e sociale.*
7. *In caso di parere negativo formulato dalla Regione o, a maggioranza, dalle altre amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio alla conferenza di servizi, il responsabile del procedimento adotta, entro il termine di cui al comma 6, la determinazione di conclusione negativa della conferenza. La determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento trasmette alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dal soggetto richiedente nel termine di dieci giorni dal ricevimento della determinazione conclusiva della conferenza. L' eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è indicato nel provvedimento finale di diniego adottato dal responsabile del procedimento entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 per la presentazione delle osservazioni.*
8. *Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, il responsabile del procedimento può procedere direttamente, anche su richiesta delle altre Amministrazioni o del soggetto richiedente da avanzarsi nel termine di quindici giorni, all'indizione della conferenza di servizi in forma simultanea secondo le modalità stabilite all'articolo 11. A tal fine il responsabile del procedimento acquisisce dalla Regione il calendario della seduta di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 10 e 11. I lavori della conferenza si concludono nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.*
9. *La conferenza è altresì indetta in forma simultanea ai sensi del comma 8 nell' ipotesi in cui sopravvengano questioni di particolare complessità nel corso della conferenza di servizi in forma semplificata; a tal fine il responsabile del procedimento indice la conferenza, sulla base del calendario stabilito dalla Regione, entro il termine di dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. I lavori della conferenza si concludono nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.*



30a135ad



10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie soggette alla procedura di accordo di programma per la realizzazione di interventi commerciali di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale.”.

